

TI_GERICHTE 80.2007.165 vom 31. Januar 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-01-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2007.165_d20080131

FR: TI_GERICHTE 80.2007.165 du 31 janvier 2008

IT: TI_GERICHTE 80.2007.165 del 31 gennaio 2008

Regeste

Dispendio: reddito d'altra fonte, prova esistenza debiti con cittadini residenti all'estero
deduzioni: spese di manutenzione immobili, forfait, edificio ricostruito parificato a nuova costruzione

Erwägungen

E. 1

PI 1

E. 2

PI 2

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

Il presidente:

Il segretario:

E. 2.1

Nella fattispecie, come detto, l'Ufficio di tassazione ha intrapreso un calcolo della disponibilità finanziaria della ricorrente e, su questa base, ha aggiunto ai proventi dichiarati, "altri redditi" per fr. 48'000.-. Solo dopo il suo reclamo, quando le è stato sottoposto il calcolo in questione, la contribuente ha sostenuto di avere beneficiato di aiuti dei genitori (fr. 6'000.-) e, soprattutto, di un prestito concesso dalla sorella residente in Italia. La ricorrente non contesta il calcolo della disponibilità finanziaria in quanto tale, ma pretende che l'autorità di tassazione riconosca l'esistenza del debito nei confronti della sorella, che permetterebbe di colmare l'ammancio finanziario.

E. 2.2

È vero che la decisione impugnata non è tecnicamente una tassazione d'ufficio secondo gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD. Se, di principio, giurisprudenza (RDAF 2000 II 41; DTF 71 I 131 = ASA 14 p. 482) e dottrina (Zweifel, op. cit., n. 29 ad art. 46 LAID, pag. 767; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972) tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d'ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (contra Berger, op. cit., p. 197), in ogni caso nella fattispecie in esame le severe esigenze procedurali poste dalla tassazione d'ufficio non sono state rispettate. In particolare, nella notifica della tassazione IC/IFD 2005, l'autorità fiscale non ha menzionato l'obbligo di motivare il gravame e le conseguenze in caso di sua inottemperanza (DTF 123 II 552). Così stando le cose, si deduce che la stessa autorità fiscale ha di fatto rinunciato alla tassazione d'ufficio, in favore di una tassazione

ordinaria, che non esclude di per sé la possibilità di stabilire gli elementi imponibili per apprezzamento, purché nel rispetto delle norme concernenti l'onere probatorio (decisio nel TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006).

E. 2.3

L'autorità di tassazione ha dunque stabilito il reddito imponibile ricorrendo al confronto fra le entrate e le uscite ed ha chiesto alla contribuente di giustificare l'ammonto che ne risultava. La contribuente ha allora, per la prima volta, accennato agli aiuti di cui ha beneficiato nell'ambito familiare ed in particolar modo al mutuo che avrebbe ricevuto dalla sorella residente in Italia. In un caso simile a quello in esame, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato all'estero, in mancanza di sufficienti prove dell'esistenza di tale debito. È pure giustificata l'imposizione di un reddito d'altra fonte che tenga conto della sproporzionalità esistente fra le spese del contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso periodo (sentenza n. 2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in RDAI I-2000 n. 15t). Anche in quella fattispecie, i contribuenti avevano addotto di avere contratto un debito nei confronti di persone residenti all'estero. L'Alta Corte, nella sua decisione, ha rammentato che, se, di norma, per un creditore domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i debiti professati verso creditori che – come in concreto – risiedono all'estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore d'indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA 55 137 consid. 3a). In un altro caso, il Tribunale federale ha ritenuto che non fosse arbitrario il rifiuto della Camera di diritto tributario di riconoscere l'esistenza di un prestito nei confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d'altra fonte di fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzionalità fra entrate e uscite. In particolare aveva ammesso che si potesse ritenere singolare, vista la somma in discussione, il fatto che né il ricorrente né sua moglie si fossero ricordati prima di tale prestito; inoltre era insufficiente la prova costituita dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all'estero, in quanto difficilmente controllabile (sentenza n. 2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6 ottobre 1998, in RDAI I-1999 n. 15t).

E. 2.4

Dal calcolo delle entrate e delle uscite della ricorrente, risulta che, prima ancora di considerare le spese per il mantenimento privato (vitto, abbigliamento, tempo libero ecc.), risulta un ammontare mensile di oltre 2'000 franchi. In base ad un apprezzamento ancora prudenziale della situazione finanziaria della contribuente, l'autorità di tassazione ha allora ritenuto che quest'ultima dovesse avere conseguito ulteriori redditi nella misura di almeno 4'000 franchi al mese. Ha pertanto aggiunto ai proventi dichiarati "altri redditi" per fr. 48'000.–. Come detto, la ricorrente si è limitata ad opporre alle argomentazioni dell'Ufficio di tassazione l'esistenza di un contributo di fr. 6'000.– versatogli dal padre, verosimilmente a titolo di donazione, e poi di un mutuo di fr. 50'000.– circa, concesso dalla sorella e suscettibile di rimborso "secondo le possibilità e senza interessi". Con il ricorso, la contribuente ha prodotto per la prima volta un'attestazione della sorella, che conferma il prestito, che sarebbe avvenuto "in occasione delle [sue] frequenti visite ai genitori che risiedono a _____", e precisa ulteriormente di non "avere mai chiesto in

merito alcuna dichiarazio ne confidando nella assoluta correttezza e onestà” di sua sorella. Le affermazio ni della ricorrente, da una parte, e della sorella, dall’altra, conducono alla conclusio ne che non è possibile verificare l’esistenza del preteso debito. In simili circostanze, analogamente a quanto accaduto nei casi precedentemente ricordati, deve essere confermata la decisio ne impugnata, con cui sono stati aggiunti gli “altri redditi” per fr. 48'000.–.

E. 3.1

Nel ricorso, infine, la contribuente solleva per la prima volta una censura che concerne le deduzio ni dal reddito imponibile. Argomenta infatti che, a suo avviso, la deduzio ne per spese di gestio ne e manutenzio ne degli immobili sarebbe calcolata a suo sfavore. Infatti, l’immobile in cui abita quale usufruttuaria sarebbe costituito da due unità, costruite “molti decenni fa” ma sottoposte a “notevoli lavori di ristrutturazio ne” nel 1997. Si domanda pertanto se la deduzio ne forfetaria cui ha diritto non sia quella del 25%, anziché quella del 15%.

E. 3.2

Secondo l’art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT di identico tenore, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi. Per facilitare il lavoro sia dell’amministrazio ne fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzio ne complessiva, stabilita dal Consigl io federale per l’IFD e dal Consigl io di Stato per l’IC (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzio ne dei costi di immobili del patrimon io privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992). La deduzio ne complessiva ammonta: - al 15% per l’IC ed al 10% per l’IFD del reddito lordo delle pigio ni e/o del valore locativo, se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima; - al 25% per l’IC ed al 20% per l’IFD del reddito lordo delle pigio ni e/o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni (cfr. art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 cpv. 2 Ordinanza concernente la deduzio ne dei costi di immobili del patrimon io privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).

E. 3.3

Nel caso in esame, è la ricorrente stessa che, compilando il modulo 7, destinato alla determinazio ne della sostanza e del reddito immobiliare, ha indicato quale anno di costruzio ne il 1997, cosa che ha fatto anche nei periodi fiscali precedenti e nel successivo. Indipendentemente da tale circostanza, deve comunque essere sottolineato che la contribuente riconosce che la casa in cui abita è costituita da edifici vecchi che sono stati sottoposti ad interventi di particolare importanza, tanto è vero che lei stessa parla di “una stalla ed una porzio ne di immobile abitativo”, cio è di costruzio ni di carattere agricolo, che sono state trasformate per adeguarle allo standard abitativo attuale. La sua affermazio ne, secondo cui “le mura principali sono quelle della vecchia costruzio ne”, permette in particolar modo di concludere che la casa in cui abita è stata oggetto di una ricostruzio ne o trasformazio ne sostanziale. Come ha già avuto occasione di rilevare questa Camera (cfr. RDAT I-1998 n. 18t e RDAT II-2004 n. 7t), anche ai fini della qualifica degli interventi edilizi come costi di manutenzione, la ricostruzione di un immobile deve essere

assimilata, come nel diritto edilizio, in tutto e per tutto a una nuova costruzione, cosicché non possono entrare in considerazione lavori di manutenzione fiscalmente rilevanti e quindi deducibili dal reddito della persona fisica o dall'utile della persona giuridica. Non ne va diversamente, in linea di principio, nel caso di trasformazione sostanziale. La giurisprudenza di questa Camera è stata confermata dal Tribunale Federale (RDAT II-1999 n. 21t). Proprio ai fini dell'applicazione delle deduzioni forfetarie delle spese di manutenzione, inoltre, la giurisprudenza di altri cantoni ha deciso che, quando si tratta di un edificio che è stato completamente ricostruito e sopraelevato, in modo tale che il suo stato di manutenzione corrisponde a quello di una nuova costruzione, il termine per stabilire la percentuale della deduzione si deve computare a partire da tale ricostruzione (sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Lucerna del 17 luglio 1984, in StE 1984 B 27.7 n. 2; inoltre Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basilea, 2001, vol. I, n. 60 ad art. 32 LIFD, p. 802). Ne consegue che, anche nella fattispecie in discussione, è corretta l'applicazione della deduzione complessiva nella misura, rispettivamente, del 15% per l'IC e del 10% per l'IFD.

E. 4

Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 500.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 580.– sono a carico della ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: -; -; -; -. Copia per conoscenza: - municipio di. terzi implicati 1. PI 1 2. PI 2 per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: Il segretario :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.